

N. 293

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1996

Modifica dell'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993,
n. 515, in materia di tariffe postali agevolate

ONOREVOLI SENATORI. - La *ratio* che giustifica la disposizione prevista dall'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si può individuare nella necessità di agevolare i candidati nello svolgimento della campagna elettorale.

In tale prospettiva non sembra fuori luogo prevedere che tale agevolazione possa essere applicata anche a tutto il periodo del mandato parlamentare per consentire che

l'attività svolta dai parlamentari stessi per altro a beneficio della collettività, possa essere meno gravosa.

Si propone, dunque, di modificare l'articolo 17 della citata legge n. 515 del 1993 al fine di applicare le agevolazioni in esso previste anche a tutta la corrispondenza dei parlamentari durante l'esercizio del loro mandato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. La tariffa agevolata di cui al comma 1 si applica anche a tutta la corrispondenza inoltrata dei parlamentari durante l'esercizio del loro mandato e nell'esercizio dello stesso.

